

## QUESITI

---

**ANNA MARIA SIAGURA**

### **Effetti della revoca della sospensione del processo con messa alla prova**

L'articolo prende le mosse da una pronuncia di merito che esclude l'opzionabilità di un rito premiale a seguito della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. Le ragioni a sostegno di questa tesi, nel ribadire l'inclusione di tale itinerario nel novero dei riti speciali alternativi al giudizio, si fondano sul connotato evidentemente premiale dello schema introdotto con la l. n. 67 de 28 aprile 2014, che ha esteso la *probation* processuale anche al processo penale per maggiorenni, che appare disatteso dal verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 168-*quater* c.p. In questa ipotesi, a prescindere dalla automaticità o meno della revoca del beneficio, la concessione di un'ulteriore via alternativa determinerebbe un vantaggio eccessivo e ingiustificato all'imputato 'negligente', a tutto svantaggio dei diritti della vittima di reato.

*The article begins with a ruling that excludes the option of an award ceremony following the revocation of the suspension of the trial procedure. The reasons supporting this thesis, in reiterating the inclusion of this itinerary in the ranks of special rituals alternative to judgment, are based on the evidently rewarding connotation of the scheme introduced with l. n. 67 of 28 April 2014, which extended the trial probation also to the criminal trial for adults, which appears to be disregarded by the occurrence of one of the conditions provided for by art. 168 quater c.p. In this hypothesis, regardless of the automaticity or otherwise of the revocation of the benefit, the granting of an alternative alternative route would result in an excessive and unjustified advantage to the 'negligent' accused, to all disadvantage of the rights of the victim of crime.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Cenni sulle origini e sulla *ratio* dell'istituto: contaminazioni di matrice anglosassone, sperimentazioni in ambito minorile ed estensione nel giudizio ordinario. - 3. Natura giuridica e benefici premiali della messa alla prova. - 4. Revoca della sospensione *ex art. 464-sexies* c.p.p. e soluzioni processuali.

#### **1. Premessa.**

L'approfondimento in esame prende spunto da un'interessante ordinanza pronunciata dal giudice in composizione monocratica del tribunale di Palermo in tema di sospensione del processo con messa alla prova<sup>1</sup>. La questione sottoposta al giudicante riguardava la possibilità per l'imputato, al quale era stato revocato il provvedimento sospensivo del processo con messa alla prova per inadempimento delle prescrizioni elaborate nel programma dell'UEPE<sup>2</sup> competente, di accedere al giudizio abbreviato. La richiesta di mutamento del rito veniva motivata dalla difesa sull'argomento riguardo al quale la sospensione fosse intervenuta in fase preliminare, consentendo, pertanto, la "ripresa" del processo dal momento in cui lo stesso era stato interrotto temporanea-

---

<sup>1</sup> Ordinanza del tribunale di Palermo, V sezione penale, in pubblica udienza del 26 ottobre 2016 (inedita).

<sup>2</sup> Il riferimento dell'acronimo è all'Ufficio penale per l'esecuzione esterna.

mente e *sub condicione*, come disposto dall'art. 464-*septies*, co. 2, c.p.p., fatti dunque salvi tutti i diritti di prima udienza. Alla richiesta si opponeva il pubblico ministero sulla base di diverse argomentazioni: in prima battuta contestava che, dal punto di vista logico, l'imputato sanzionato con la revoca della sospensione per cause imputabili allo stesso, non avrebbe potuto vantare alcun diritto a un ulteriore trattamento premiale in sede di cognizione; inoltre, dal punto di vista giuridico, come già sostenuto dalla Corte di cassazione<sup>3</sup>, la scelta e la "consumazione" di un rito premiale - cui la messa alla prova va sostanzialmente parificata *quoad effectum* - avrebbe escluso l'instaurazione di un nuovo giudizio speciale, stante il principio per cui *electa una via non datur recursum ad alteram*.

Il giudice rigettava la richiesta della difesa, disponendo la prosecuzione nelle forme del rito ordinario e autorizzando l'accusa alla citazione dei testi. In particolare, nell'ordinanza viene sostenuto che, benchè l'art. 464 *sexies* c.p.p. preveda che durante la sospensione con messa alla prova il giudice possa acquisire, con le modalità stabilite per il dibattimento, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato e che tale disposizione imponga dunque la configurazione dell'istituto quale nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio, la sospensione con messa alla prova non possa essere equiparata *tout court* ad un rito alternativo. Si sottolinea, inoltre, che sebbene tale forma di *diversion* abbia effetti sostanziali, potendo dare luogo all'estinzione del reato, essa è inserita entro la dimensione processuale, in quanto consistente in un nuovo itinerario, per il quale sono articolate precise sequenze procedurali, e inoltre che, in caso di revoca della sospensione, è previsto che il pubblico ministero debba determinare la pena detraendo, secondo criteri di ragguaglio, un periodo corrispondente alla prova eseguita. Alla luce di queste peculiarità, il giudice riteneva esclusa la prerogativa dell'imputato di avanzare altre richieste di riti premiali in caso di revoca della sospensione per rifiuto dello stesso di sottoporsi ai lavori di pubblica utilità, come nella fattispecie, valorizzando a tal fine la *ratio* dell'istituto, nonché la considerazione di carattere logico secondo cui, in caso contrario, il soggetto, al quale la messa alla prova sia stata revocata, godrebbe di vantaggi ingiustificati, quali quelli della possibilità di cumulare benefici di più riti premiali e, addirittura, di convertirne uno in un altro.

Tale decisione appare condivisibile per le motivazioni sottese, nonché per le conseguenze che una diversa prospettazione determinerebbe sugli esiti dei processi. Lo scopo deflattivo dell'istituto, infatti, verrebbe frequentemente di-

---

<sup>3</sup> Fra le altre, Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, Dorre, in *Mass. Uff.*, n. 263747.

satteso ove si consentisse all'imputato il ricorso a più riti speciali, anche in modo cumulativo.

Per meglio chiarire questo assunto sembra opportuno procedere a una, pur sintetica, rilettura dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, muovendo dalle prime esperienze di *common law*, verificandone poi l'inserimento nel nostro ordinamento, avvenuto come noto dapprima nel processo penale a carico di minorenni e poi esteso nel rito innanzi al giudice di pace e, solo da ultimo, nel giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.

## **2. Cenni sulle origini e sulla *ratio* dell'istituto: contaminazioni di matrice anglosassone, sperimentazioni in ambito minorile ed estensione nel giudizio ordinario.**

La ricerca di strumenti di decongestionamento del processo penale, in particolare nella fase decisoria di primo grado, in relazione a reati di non elevato allarme sociale, rappresenta probabilmente la prima delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre di recente l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova anche nel giudizio penale ordinario. La l. 67 del 28 aprile 2014 ha, in questo senso, recepito un'esigenza funzionale dell'attuale sistema giudiziario, che ormai, da tempo, è alla base di molti interventi normativi: quella della deflazione. Tale obiettivo si rivela più che mai attuale e la sua realizzazione è divenuta essenziale in tutte le fasi dell'*iter* processuale. L'arresto del giudizio in sede decisoria, in tal senso, dispiega indirettamente i suoi effetti anche in sede esecutiva. Pertanto, in attesa di una più completa e omogenea riforma del sistema sanzionatorio, il ricorso alla messa alla prova (e il suo buon esito) evita inutili accessi in carcere di condannati per reati di contenuto allarme sociale, nei confronti dei quali il debito penale può essere positivamente estinto con epiloghi alternativi alla detenzione.

Si tratta, in vero, degli stessi obiettivi di politica criminale e giudiziaria posti alla base delle prime esperienze applicative dell'istituto. Come noto, il modello del '*probation*' trova origine nei sistemi di matrice anglosassone<sup>4</sup>. Successi-

---

<sup>4</sup> Si ha notizia delle prime forme di ricorso a tale istituto negli Stati Uniti già a partire dalla metà del 1800, quando, in modo assolutamente informale, il giudice faceva ricorso all'irrogazione di sanzioni alternative, consistenti per lo più in prestazioni di *lucere*, caratterizzate dalla volontarietà della richiesta dell'accusato e dalla discrezionalità della comminazione da parte del giudice. Risale al 1878 il *Massachusetts probation act*, che costituisce probabilmente il primo testo noto relativo alla sospensione processuale. Solo pochi decenni dopo l'istituto era divenuto un caposaldo dell'amministrazione della giustizia statunitense. Il '*probation system*', infatti, era stato oggetto di puntuale disciplina, assumendo volto e caratteri ben delineati. In particolare, il giudice, per taluni reati, escluse le ipotesi di pericolosità sociale, poteva, una volta riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, astenersi dall'irrogazione della

vamente il modello continentale del *probation* introdotto nei Paesi di *civil law*, che vede la luce già nei primi decenni del 1900 in diversi Stati europei, sembra far leva, poi, sulla ricerca di un'alternativa alla detenzione, intervenendo con misure differenziate in fase esecutiva. Nel nostro ordinamento, in particolare, lo schema venne modulato su quello della sospensione condizionale della pena, subordinata a taluni adempimenti, sul paradigma dell'attuale art. 165, commi 1 e 2 c.p.p. Si dovette alla proposta del senatore Maris in sede di emendamento al progetto del nuovo codice di procedura penale una significativa inversione di tendenza, che distingueva la sospensione *post poenam* - disciplinandola più compiutamente nella normativa in tema di or-

---

pena, comminandogli piuttosto la realizzazione di una condotta alternativa e sottoponendolo ad una prova. Sugli esiti di tale parentesi erano chiamati a vigilare i cd. *probation officers*, organismi permanenti, preposti normalmente al controllo dei soggetti sottoposti alla liberazione condizionale (cd. *parole*), ma investiti in seguito anche della verifica delle prove assegnate in fase dibattimentale. Infatti, caratteristica propria del *probation* è l'imposizione di obblighi e prescrizioni - cd. *probation conditions* - che il soggetto è tenuto a rispettare e realizzare entro un determinato lasso di tempo. In questo itinerario riparatorio e riabilitativo, per così dire, il compito dei soggetti preposti alla verifica consiste, in primo luogo, nel controllo sul rispetto delle condizioni imposte, con l'obbligo di riferire al giudice di eventuali violazioni; in secondo luogo, nel sostegno e nell'affiancamento del soggetto messo alla prova, per un effettivo reinserimento nel contesto sociale di appartenenza. L'inosservanza delle prescrizioni determinerà la revoca del beneficio; viceversa, il rispetto delle stesse comporterà la rinuncia alla condanna e l'estinzione del reato e dei suoi effetti. In questo *modus operandi*, quindi, il giudizio appare suddiviso in due fasi: nella prima si addivene alla sola affermazione di responsabilità penale (cd. *condemnation*); nella seconda si procede alla (eventuale) irrogazione della pena (cd. *sentence*), ove appunto la prova non abbia raggiunto l'esito auspicato.

Absolutamente sovrapponibile, sebbene frutto solamente di una prassi applicativa, può essere considerata l'esperienza anglosassone risalente già al XII-XIII secolo d.C.<sup>1</sup>. Gli istituti che riportano a forme di sospensione del processo con attività alternative da realizzare sono, in vero, molteplici e largamente differenziati. Quello che forse più degli altri anticipa l'essenza e i caratteri dell'attuale forma di *probation* è individuabile nella cd. *recognizance*. Con tale locuzione si fa riferimento ad un intervento originariamente rivolto a individui ritenuti potenzialmente pericolosi e poi esteso agli accusati, prima, e ai condannati, poi. Questi soggetti si impegnavano, con una pubblica promessa, a realizzare una determinata condotta, per lo più antitetica a quella commessa, la cui violazione comportava l'automatica reazione punitiva dello Stato, e allo svolgimento di un programma per così dire compensativo rispetto all'illecito commesso. Il buon esito della prova (cd. *good behaviour*) avrebbe consentito la fuoriuscita dal circuito penale del soggetto, qualunque fosse la fase in cui questo si trovasse<sup>1</sup>.

Questo strumento processuale mantenne vigore anche nei secoli successivi, rispondendo però ad esigenze nuove, legate ai mutati contesti socio-giuridici di riferimento<sup>1</sup>. In particolare, il ricorso all'istituto della sospensione del processo (o anche dell'esecuzione) mirava a contenere gli effetti desocializzanti delle pene detentive brevi, ampliando di contro il ricorso ad opzioni sanzionatorie alternative. In questo senso l'obiettivo principale era rappresentato dall'auspicata riabilitazione del reo, per la quale lo Stato si determinava alla rinuncia all'indefettibilità della pena<sup>1</sup>. In questo modo, si andava delineando una distinzione rispetto all'omologo istituto in sede esecutiva. Se, infatti, la sospensione dell'esecuzione realizza i suoi effetti nell'evitare gli effetti stigmatizzanti della detenzione, la sospensione della pronuncia di condanna si propone, piuttosto, come trattamento extrapenitenziario, volto a un recupero globale dell'individuo. *Funditus* per una approfondita analisi delle origini anglosassoni dell'istituto v. G. TARTAGLIONE, *La sospensione condizionale con «probation»*, in *Riv. pen.*, 1971, I, 323 ss.

dinamento penitenziario - da quella *ante poenam*, che, sul modello dei sistemi di *common law*, consentiva piuttosto l'interruzione stessa del processo<sup>5</sup>. Per i maggiori degli anni 18 tale disegno di legge prevedeva che, quando il reato accertato fosse punibile in concreto con la sola pecuniaria o con una pena restrittiva della libertà contenuta nei due anni di detenzione, quando sussistessero le medesime condizioni utili all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, quando fosse possibile elaborare delle prescrizioni, verificabili dagli operatori del servizio sociale, allora in tutti questi casi il giudice avrebbe potuto sospendere il processo, sottoponendo l'accusato ad una prova e, in caso di esito positivo della stessa, dichiarare estinto il reato. Nei casi di revoca, al contrario, il giudice avrebbe dovuto procedere all'irrogazione effettiva della condanna. Anche qui si ipotizzava un "doppio dispositivo", come nell'esperienza statunitense. La proposta tuttavia non venne accolta per le forti obiezioni di natura per così sociologica.

Il ricorso a forme alternative alla detenzione si andava diffondendo, del resto, anche in altri Paesi europei. La sollecitazione espressa del Consiglio d'Europa in questa direzione servì da stimolo ulteriore alla ricerca di strumenti atti, in primo luogo, a decongestionare il sovraffollamento carcerario e, a seguire, a deflazionare il carico giudiziario. Nella Risoluzione dei Ministri della Giustizia n. 1/65 si «raccomanda ai Governi di assicurare che le legislazioni degli Stati membri autorizzino il giudice (...) a sostituire la pronuncia limitativa della libertà (...) con una misura condizionale», auspicando espressamente l'adozione di pronunce di *probation* da parte dei singoli Stati membri<sup>6</sup>. Gli schemi adottati in Europa sono stati diversi, sebbene connotati da elementi comuni: la momentanea interruzione dell'accertamento processuale; l'applicazione di prescrizioni; la verifica in corso d'opera e alla conclusione della prova da parte di soggetti esterni al giudizio.

Le fasi ipotizzabili per l'inserimento di tale procedura sono state diversamente individuate: prima, durante o dopo l'accertamento di responsabilità. In tutti i casi, il tratto comune è costituito dal fatto che l'esito positivo della prova interrompe il corso del processo, a qualunque stadio esso sia giunto e che l'ina-

---

<sup>5</sup> Cd. «misura di sospensione sotto prova della pronuncia di condanna», vd. atti del senato della V Legislatura, 2<sup>a</sup> Commissione - Giustizia e autorizzazioni a procedere - Disegno di legge «Ordinamento penitenziario» (285) in discussione negli anni 1969-1970. In estrema sintesi, si contestava che questa procedura avrebbe deluso le aspettative punitive della collettività e, in particolare, quelle della persona offesa dal reato. Da qui, dunque, la scelta legislativa di spostare l'istituto della sospensione della pena in sede esecutiva, solo dopo la formale irrogazione della sanzione.

<sup>6</sup> DI GENNARO, *Aspetti teorici e pratici del probation*, in *Quad. crimin. clinica*, 1970, 323.

dempimento, come noto, determina invece la revoca della sospensione con la ripresa del giudizio.

In Italia, in particolare, il primo massivo ricorso all'istituto si deve all'ambito minorile - non di rado luogo privilegiato di sperimentazioni processuali - in cui ancora oggi un'alta percentuale di epiloghi procedurali è riconducibile al buon esito della prova. In questo senso, dunque, il d.P.R. n. 448 del 1988 ha recepito alla lettera le anzidette indicazioni di matrice europea disciplinando, agli artt. 28 e 29, la sospensione del processo con messa alla prova<sup>7</sup>. In particolare, tali norme hanno da ultimo previsto che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritenga di dovere valutare la personalità del minorenne all'esito della prova. La norma appare chiara, dunque, nella finalità preposta: l'osservazione del minore per una riconsiderazione del suo operato, in una prospettiva di cambiamento<sup>8</sup>. Il giudice deve potere elaborare una prognosi favorevole sulla condotta dell'imputato<sup>9</sup>, mediante le prescrizioni determinate e la promozione della conciliazione con la persona offesa dal reato. Le attività più frequentemente imposte (una volta raccolta l'adesione consapevole e volontaria del minore) consistono in prestazioni di volontariato, di studio, di lavoro, anche avvalendosi di un sostegno psicologico. In taluni casi è altresì prescritta la permanenza in una comunità, costituendo, l'allontanamento dal contesto di provenienza, una condizione imprescindibile per una inversione di tendenza nello sviluppo del minore. In questo modo l'evoluzione della personalità del minore viene valu-

---

<sup>7</sup> In ambito minorile già con la l. 1404 del 20 luglio del 1934, istitutiva dei tribunali per i minorenni, si ipotizzava l'affidamento dei minori in libertà vigilata; con la l. 888 del 25 luglio 1956, poi, si introducevano le strutture del Servizio sociale per i minorenni, preposte, tra l'altro, alla verifica delle forme sanzionatorie alternative. Queste scelte normative si fondavano, come è noto, sulla priorità attribuita al percorso rieducativo del minore; priorità che ha richiesto la ricerca di istituti nuovi (meglio, diversi), al fine di evitare gli effetti stigmatizzanti del circuito processuale, prima, e penitenziario, poi. *Funditus* sul tema, DI CHIARA, *Nel prisma della diversion: gli sbocchi processuali differenziati nel processo penale minorile*, in Corso di specializzazione in diritto penale minorile (CD-Rom), Palermo, 2004.

<sup>8</sup> In ossequio a questa finalità la Corte di cassazione di recente ha chiarito che «in tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova, la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto che evidenziano come la rimediazione e la respiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate»: così Cass., Sez. III, 22 settembre 2017, F.M., in *Mass. Uff.*, n. 270844.

<sup>9</sup> TRIGGIANI, *La messa alla prova dell'imputato minorenne tra passato, presente e futuro*, Bari, 2011, 49.

tata in senso dinamico, tenendo conto in altri termini della possibilità di cambiamento che può determinarsi nell'individuo<sup>10</sup>.

A fronte di tali specifiche connotazioni, discussa, se non anche opinabile, è apparsa la scelta di estendere tale schema nel processo penale ordinario a carico dei maggiorenni<sup>11</sup>. In vero, se la *ratio* giustificativa della messa alla prova in ambito minorile consisteva nella volontà di attenuare le conseguenze di un illecito penale commesso appunto da un minore, sottraendolo quanto prima al circuito stigmatizzante del processo, non così invece può dirsi per il processo ordinario. In questa seconda ipotesi, a fronte di un professato intento rieducativo, volto a favorire il percorso della de-carcerizzazione, si cela - neanche in modo tanto implicito - la volontà di rimediare alle condanne europee<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> In tal senso, infatti, l'autore del reato non è più soggetto passivo, solamente destinatario di una sanzione, ma diventa soggetto attivo cui è chiesto di rimediare agli errori commessi ed ai danni procurati attraverso la sua condotta criminosa. La sospensione del processo con messa alla prova rappresenta, pertanto, una sede privilegiata per la realizzazione nell'ordinamento italiano per la mediazione penale e per altre forme di giustizia riparativa (*restorative justice*), come avviene peraltro già nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea.

Non vi sono preclusioni oggettive, correlate al tipo di reato commesso e alla sua punibilità in astratto, né soggettive; l'unica restrizione è di natura processuale, dal momento che, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del d.P.R. 448/88, la sospensione non può essere disposta se l'imputato chieda di essere giudicato con rito abbreviato o immediato. La *ratio* di tale disposizione, ancora una volta, è legata alle primarie esigenze del minore, la cui scelta di un rito 'acceleratorio' va privilegiata, nell'ottica di giungere a una spedita definizione della vicenda processuale a suo carico. Circa gli esiti della prova, sempre l'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 prevede la revoca della sospensione nel caso di ripetute e gravi trasgressioni: la formulazione lascia intendere che non bastano reiterate violazioni lievi, né un'unica grave, ma che occorre piuttosto il cumulo degli anzidetti requisiti. In tal senso v. MARTUCCI, *Sub art. 28 d.P.R. 444/1988*, in *Codice di procedura penale*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2017, tomo III, 1234.

L'art. 29 del d.P.R. 448/88 dispone inoltre che, alla fine del periodo di sospensione, il giudice fissi un'udienza nella quale, verificando i risultati raggiunti, dichiari con sentenza estinto il reato o, in caso di esito negativo, disponga di procedersi oltre. La fissazione di un'udienza è commessa alla volontà di osservare il metodo del contraddittorio, con convocazione e audizione delle parti, per una decisione che non prescinda dal dialogo in specie nel caso di fallimento della prova, come precipuamente sostenuto da V. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, Padova, 2010, 222. Sul punto v. anche Cass., Sez. I, 6 maggio 1991, Ciuffrida, in *Cass. pen.*, 1991, II, 360. Il legislatore, come sostenuto da LARIZZA, *Il diritto penale dei minori: evoluzione e rischi di involuzione*, Padova, 2005, 278, sembrerebbe qui aver lasciato «ampi spazi di valutazione ai soggetti cui il minore è affidato» e al giudice nella sua decisione finale, seppure, in senso contrario, parte della dottrina abbia ritenuto che, in presenza di tali condizioni, l'opzione per la revoca costituisca una scelta obbligata per il giudice, tra questi RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2007, 75.

<sup>11</sup> Per un inquadramento dell'istituto v. TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *questa Rivista*.

<sup>12</sup> Prima fra tutte, per rilievo e funzione "pilota", Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), che ha nuovamente condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 CEDU a causa del sovraffollamento carcerario. In modo critico, tuttavia, rispetto al rimedio elaborato, BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia dellattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 670.

per l'accertato sovraffollamento delle carceri e per il conseguente trattamento disumano dei detenuti.

In dettaglio, l'art. 168-*bis* c.p., nel descrivere l'istituto, circostanziandone l'ambito applicativo, ne consente il ricorso per tutti i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e comunque compresi nell'attribuzione del giudice monocratico che proceda in assenza di udienza preliminare<sup>13</sup>. Si tratta, evidentemente, di una vasta gamma di ipotesi, il cui contenibile disvalore può, *in limine*, giustificare l'esenzione dalla pena e, in certo qualmodo, dal processo. Obiettivo dichiarato della sospensione processuale è quello sintetizzato nel co. 2 dello stesso art. 168 c.p.; per questa via si tende, in concreto, ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, e a provvedere, ove possibile, al risarcimento del danno che ne sia derivato. Formalmente, dunque, lo scopo dichiarato appare quello conciliativo<sup>14</sup>; tuttavia, dalle successive modalità descrittive della prova, si evince una certa "estraneità" di rapporti con la persona offesa, se non appunto sotto il profilo segnatamente risarcitorio. Le prescrizioni contenute nel programma elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterno (cd. UEPE) di competenza, consisteranno infatti nello svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale, nonché di lavoro di pubblica utilità. È evidente come la 'riparazione' sia realizzata nei confronti dello Stato - che rinuncia così alla sua pretesa punitiva - piuttosto che della vittima, della quale l'unica menzione esplicita appare quasi incidentale<sup>15</sup>. Anche sotto il profilo processuale, del resto, il ruolo della persona offesa è alquanto defilato. L'art. 464 *quater* comma 1 c.p.p. prevede soltanto che la stessa venga sentita, se compaia, si intende, nel corso dell'udienza che esiti la domanda di sospensione avanzata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale nel corso del processo. Nulla è detto, invece, quando la richiesta sia presentata nel corso delle indagini preliminari, in cui l'unico interlocutore è il solo pubblico ministero. Tutto l'espletamento della prova sarà poi monitorato e relazionato dal

<sup>13</sup> Sugli effetti inclusivi o meno nell'applicazione dell'istituto della formulazione dell'accusa ad opera del pubblico ministero v. GAITO, *Messa alla prova per adulti e qualificazione del fatto: istruzioni per l'uso*, in *questa Rivista* e in giurisprudenza di recente Cass., Sez. IV, 8 maggio 2018, Nenna, in *Mass. Ull.*, n. 273804, secondo cui «in caso di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e può - ove la ritenga non corretta - modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell'istituto in questione».

<sup>14</sup> Individua nella messa alla prova un modello di giustizia più mite, alternativo al processo, fondato sul paradigma riabilitativo MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 676.

<sup>15</sup> L'art. 464-*bis* c.p.p. co. 4 lett. c) inserisce nel programma le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.



servizio sociale già individuato. Il buon esito di questa parentesi, che sospende altresì il corso della prescrizione, è la dichiarazione con sentenza dell'estinzione del reato.

Lo schema, in effetti, non è nuovo al nostro sistema processuale. In qualche modo, l'idea della 'sospensione' è propria di molti istituti; tra questi, la sospensione condizionale della pena e l'affidamento in prova al servizio sociale rappresentano esempi parzialmente sovrapponibili a quello di recente introduzione. Si tratta, tuttavia, di rimedi postumi, nel senso che la prova cui il soggetto è sottoposto viene rimandata all'esito del processo e successivamente alla comminazione della sanzione. In particolare, nella sospensione condizionale, il giudice può o in taluni casi deve, come è noto, ai sensi degli artt. 164 co. 4 c.p. e 165, co. 2, c.p., subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti all'art. 165, co. 1, c.p., che per molti aspetti appaiono sovrapponibili a quelli del più recente istituto di cui all'art. 168-*bis* c.p. Anche in questo caso sono previste ipotesi di revoca (art. 168 c.p.) per i casi di mancato rispetto delle condizioni anzidette.

Nell'affidamento ai servizi sociali, invece, l'esperimento della prova non avviene soltanto dopo l'irrogazione della pena, ma anche dopo la sua effettiva applicazione, trattandosi di misura alternativa alla detenzione c.d. breve. L'art. 47 ord. pen., infatti, ammette il ricorso all'istituto nei casi di espiazione di una pena detentiva inflitta, o di una residuo pena, non superiore ai tre anni (salve le peculiari deroghe per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, in cui il termine può essere più ampio, e quelle legate alla commissione di determinati reati, che ne escludono l'applicabilità). I presupposti applicativi si possono sintetizzare nella sussistenza di un grave pregiudizio connesso allo stato di detenzione; nell'assenza di pericoli di fuga e nella possibilità del buon esito della prova. Questa consiste sostanzialmente nell'affidamento del condannato al servizio sociale, fuori dall'istituto di pena, per un periodo uguale a quello da scontare e sotto la vigilanza di tale organismo. La natura delle prescrizioni è assimilabile a quelle applicate nei casi di sospensione condizionale della pena e la violazione delle stesse comporta del pari la revoca dell'istituto. Malgrado la diversità di fase, gli elementi comuni alle ipotesi brevemente tratteggiate con l'istituto della sospensione del processo sono molteplici. In tutti e tre i casi si mira a favorire l'esclusione dell'accusato dal circuito penitenziario o, più propriamente, detentivo *tout court*. Tutte e tre le ipotesi tendono ad una ri-socializzazione del soggetto, mediante la realizzazione di condotte antitetiche a quelle penalmente rilevanti. Tuttavia, un elemento si discosta e si specifica in ambito di sospensione del procedimento con messa alla prova, vale a dire

la “fuoriuscita anche dal processo”. L’obiettivo dell’istituto di cui all’art. 168-*bis* c.p. appare davvero mal celato da chi voglia postulare il beneficio rieducativo concesso al soggetto *sub iudice*. La vera ragione risiede evidentemente nell’accelerazione dei processi e nello sfortimento del carico giudiziario, che, con la consapevolezza e con la partecipazione attiva del soggetto, prova a essere contenuto mediante il ricorso a strumenti para-processuali.

### 3. Natura giuridica e benefici premiali della messa alla prova

La messa alla prova nel processo si presenta dunque con caratteri ibridi rispetto a quelli enucleabili dagli istituti succitati. Una prima questione afferisce in particolare alla sua natura giuridica. Superate talune questioni di ordine costituzionale<sup>16</sup>, e pur a dispetto di posizioni di segno opposto, la scelta di includere la sospensione *de qua* nel novero dei riti speciali cd. deflattivi del dibattimento appare univoca<sup>17</sup>. Militano in questa direzione molte ragioni. In prima battuta, quella di natura sistemica e testuale. L’istituto, in effetti, è stato ‘accolto’ nel Libro VI e la scelta non pare di poco conto. La richiesta può pervenire anche al giudice per le indagini preliminari (art. 464-*ter*, co. 1, c.p.p.) e in questa ipotesi il pubblico ministero deve esprimere il suo consenso. In caso di dissenso, poi, le cui ragioni dovranno essere esplicitate (art. 464-*ter*, co. 4, c.p.p.), l’imputato potrà comunque rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Non v’è chi non colga la chiara similitudine con l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Tale sovrapposizione, in particolare, si riscontra in diversi profili: la necessaria volontarietà della richiesta, eventualmente verificabile dal giudice (art. 464-*quater*, co. 2, c.p.p.); l’indispensabile promanazione diretta dall’imputato, trattandosi per lo più di obbligazioni di fare, anche a mezzo di procuratore speciale (art. 464-*bis*, co. 3, c.p.p.)<sup>18</sup>; la possibile presentazione della domanda anche in alternativa al giudizio immediato o in opposizione al decreto penale di condanna (art. 464-*bis*, co. 2, c.p.p.); la previa valutazione da parte del giudice che procede

<sup>16</sup> Sulla ‘linearità’ dell’istituto con i principi costituzionali in materia di difesa, presunzione di innocenza e obbligatorietà dell’azione penale v. UBERTIS, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione*, in questa Rivista.

<sup>17</sup> In un’ottima sintesi si è sostenuto che «la sospensione della pronuncia di condanna e la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato costituiscono l’incentivo che induce l’imputato a rinunciare al processo in virtù di una libera scelta che si pone quale garanzia ad un trattamento sostanziale e processuale lontano dall’archetipo ordinario, che ne giustifica la collocazione all’interno della disciplina dei riti speciali», MARANDOLA, *La messa alla prova dell’imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2014, 676.

<sup>18</sup> Sull’illegittimità del provvedimento che, in assenza dell’imputato, modifichi il programma elaborato ai sensi dell’art. 464-*bis*, co. 2, c.p.p. con il consenso del sostituto processuale del difensore, sprovvisto di procura speciale, v. Cass., Sez. III, 16 aprile 2018, Petraglia, in *Mass. Uff.*, n. 272556.

dell'insussistenza di cause di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*; nonché l'estinzione del reato quale conseguenza dell'esito positivo della prova.

A ben guardare, non soltanto non solleva dubbio alcuno l'inserimento della sospensione del procedimento tra i riti speciali, ma addirittura si potrebbe teorizzare che, allo stato, l'istituto della sospensione con messa alla prova costituisca il 'rito speciale per antonomasia'. La sua applicazione è riferita, infatti, a tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica, senza limitazioni di sorta, se non quelle derivanti dalla 'prudenza' del pubblico ministero, che deve essere consultato sia in fase di indagini sia nel predibattimento, e del giudice che deve valutarne l'ammissibilità, compiendo una valutazione prognostica favorevole tanto sul buon esito della prova, quanto sui suoi effetti individuali e sociali. La giurisprudenza ritiene al riguardo che la concessione del beneficio sia espressamente rimessa al potere discrezionale del giudice, dal momento che «postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute (...) sullo stesso imputato in caso di esito negativo»<sup>19</sup>. Il fatto, poi, che la richiesta venga presentata entro le conclusioni dell'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento esclude qualsivoglia considerazione di merito sul fatto, che viene peraltro omessa *in toto*, se solo si consideri che mai il giudice prende visione degli atti del fascicolo, difformemente da quanto esplicitato invece nell'art. 444 comma 2 c.p.p. o anche nell'art. 438 c.p.p. Ma v'è di più. A far assurgere la sospensione al rango di rito premiale per eccellenza è l'attribuzione del beneficio dell'estinzione del reato (e quindi *de facto* del processo) non dopo il trascorrere del quinquennio o del biennio successivo alla pronuncia definitiva, bensì contestualmente, il che non accade né per l'applicazione della pena su richiesta (art. 445, co. 2, c.p.p.), né per la condanna con decreto penale (art. 460, co. 5, c.p.p.).

#### **4. Revoca della sospensione *ex art. 464 sexies c.p.p.* e soluzioni processuali.**

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va condivisa la soluzione interpretativa adottata dal giudice di primo grado nell'ordinanza riportata in premessa che ha respinto l'accesso a un ulteriore rito speciale a seguito di revoca

---

<sup>19</sup> Cass., Sez. IV, 26 novembre 2015, Quiroz, in *Mass. Uff.*, n. 266299. In senso conforme già Id., Sez. V, 26 ottobre 2015, Matera e altro, *ivi*, n. 266256 per cui «la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 c.p.p.».

della sospensione. Premesso che, qualunque sia la causa della revoca, il giudice potrà procedere solo nel contraddittorio tra le parti, e quindi mediante la fissazione di un'udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p., con previo avviso alle parti<sup>20</sup>, se nei casi di commissione di un reato l'art. 168 *quater*, comma 1, n. 2 c.p. disciplina la revoca della sospensione quasi in via automatica<sup>21</sup>, più articolata appare la soluzione nelle ipotesi di cui al comma 2 n. 1 della stessa norma, riferito alla grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. L'inadempimento delle condizioni, peraltro non imposte, bensì concordate con l'UEPE di riferimento, disvela in effetti già un'evidente prognosi sfavorevole rispetto alla condotta *post delictum* dell'imputato<sup>22</sup>. In altri termini, la violazione del programma elaborato, determinata da un comportamento incompatibile con lo scopo della misura, che idealizza in certo senso un ripristino dell'ordine sociale violato<sup>23</sup>, consuma ulteriori concessioni di riti premiali. Diversamente ragionando, del resto, al soggetto *sub iudice* sarebbe concesso uno straordinario potere rispetto al corso del processo. Questi potrebbe, infatti, scegliere *ab initio* la messa alla prova e, anche se ne violi le condizioni, sarebbe in condizione di determinare un nuo-

<sup>20</sup> Per tale prescrizione procedurale v. Cass., Sez. V, 22 dicembre 2017, Senatore, in *Mass. Uff.*, n. 271875.

<sup>21</sup> A tale proposito, in particolare, la Suprema Corte ha stabilito che «ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova per commissione di un reato, ai sensi dell'art. 168 *quater*, comma 1, n. 2, c.p., il giudice del sub-procedimento di messa alla prova non deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca il procedimento relativo a detto reato, ma deve verificare che la sua commissione sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell'ipotesi accusatoria compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, avuto riguardo, qualora il nuovo fatto reato costituisca ancora una semplice *notitia criminis*, alla documentazione allegata alla richiesta di revoca o prodotta dalle parti, agli elementi ed alle argomentazioni offerti nel corso dell'udienza ex art. 464 *octies*, c.p.p. ed alle eventuali dichiarazioni rese dall'interessato; qualora, invece, nel giudizio di merito su detto reato siano intervenute decisioni - quali la sentenza di primo grado, il decreto dispositivo del giudizio o provvedimenti cautelari "irrevocabili" - il giudice non può prescindere da tali delibazioni compiute nell'autonomo procedimento nel contraddittorio delle parti»: Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, Farioli, in *Mass. Uff.*, n. 273654 con nota di AMATO, *Se il reato è dimostrato "cade" il beneficio anche senza giudicato*, in *Guida dir.*, 2018, 31, 68.

<sup>22</sup> Sulle varie ipotesi di revoca e su una possibile gradazione di effetti v. FIORENTIN, *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 84; in parte difforme, la conclusione cui è addivenuta Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, Farioli, in *Mass. Uff.*, n. 273655.

<sup>23</sup> Le finalità dell'istituto sono state sinteticamente individuate nella cd. prova delle tre erre: riparazione, rieducazione e retribuzione. La prima mira a soddisfare le istanze risarcitorie della persona offesa, la seconda tende a reinserire il reo nel contesto sociale, la terza realizza una funzione parasanzionatoria, in modo che con la prestazione lavorativa svolta il soggetto compensi il male commesso compiendo un'attività utile per la collettività. Così DIDDI, *La fase di ammissione alla prova*, in *La deflazione giudiziaria*, a cura di Triggiani, Torino, 2014, 110.

vo mutamento di rito, optando per l'abbreviato o per l'applicazione della pena.

La possibilità di cumulare i benefici di più procedimenti speciali è stata del resto esclusa più volte dalla giurisprudenza. Già le sezioni unite hanno chiarito in tempi risalenti, *expressis verbis*, che sussiste incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ciò perché le differenze nella struttura dei due riti, negli effetti delle sentenze emesse al loro esito e nel regime di impugnazione cui queste sono sottoposte escludono la convertibilità dell'uno nell'altro. L'alternatività fra i suddetti giudizi speciali piuttosto emerge da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta, gli impongono una specifica opzione tra l'uno e l'altro<sup>24</sup>. Nè potrebbe giustificare una diversa lettura il nuovo testo dell'art. 438 c.p.p. In particolare, la l. 103 del 2017 introduce il comma 5 *bis* nella norma da ultimo citata, prevedendo che, con l'istanza di giudizio abbreviato condizionata possa essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di abbreviato semplice oppure quella di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. In questo caso non si realizza una conversione da un rito all'altro, proprio perché il giudizio abbreviato *sub condizione* non è stato di fatto neanche ammesso<sup>25</sup>. La scelta legislativa ben si comprende, invece, poiché consente all'imputato, che non voglia sostenere un giudizio allo stato degli atti, una volta rigettata la chiesta interazione probatoria, di potere addivenire con l'accusa a un accordo sulla pena.

La tesi che preclude di convertire un rito predibattimentale nell'altro dovrà, quindi, opportunamente estendersi anche ai rapporti tra il procedimento di messa alla prova - annoverabile, come anzidetto, tra i giudizi speciali premiali - e gli altri riti<sup>26</sup>. La *ratio* giustificativa appare in vero la medesima. Ne deriva

<sup>24</sup> Cass., S.U., 23 dicembre 1994, P.M. in proc. Abaz, in *Mass. Uff.*, n. 199397. Più di recente, tra l'altro, la Suprema Corte ha sostenuto che «la richiesta di giudizio abbreviato è alternativa all'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, sicché una volta che la prima sia stata formulata, la seconda deve ritenersi tardiva se presentata al momento dell'udienza fissata per la discussione»: così Cass., Sez. V, 1 marzo 2018, Elfdili e altro, in *Mass. Uff.*, n. 272570.

<sup>25</sup> Sulla praticabilità di tale via si era già espressa invero Cass., sez. VII, ord. 18 febbraio 2015, Toro Baldeon, in *Mass. Uff.*, n. 263209, secondo cui «in tema di riti alternativi, la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce la conversione del rito in patteggiamento a condizione che, all'udienza appositamente fissata per la definizione del processo, l'imputato formuli l'istanza di applicazione della pena concordata prima della formale ammissione del giudizio abbreviato».

<sup>26</sup> Anche la Corte costituzionale, peraltro, è intervenuta espressamente in tema di disciplina del nuovo istituto, dichiarando «l'illegittimità costituzionale dell'art. 460 comma 1 lett. e) c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova»<sup>26</sup>. In questo modo, non soltanto si è integrata la previsione in tema di impugnazione avverso la condanna per decreto, ma si è

che l'ammissione alla sospensione, finalizzata alla realizzazione della «prova ripristinatoria»<sup>27</sup>, deriverà dalla scelta dell'imputato verso quel rito alternativo, precludendogli l'instaurazione successiva di un altro giudizio deflattivo.

Di recente, peraltro, risolvendo una diversa questione in tema di rapporti tra giudizio abbreviato e sospensione con messa alla prova, la Suprema Corte ha avallato tale assunto di base, chiarendo che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168 *bis* c.p. e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta *ex art.* 438 c.p.p. precludono, in assenza di un'espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio<sup>28</sup>. Questa soluzione è stata confermata dalla giurisprudenza più recente<sup>29</sup>, che ha, inoltre, escluso come, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di prime cure, della richiesta di sospensione con messa alla prova<sup>30</sup>, avendo, con l'opzione del rito abbreviato, operato una scelta processuale diversa e definitiva.

La preclusione alla conversione sin qui sostenuta varrà *a fortiori* quando la regressione dal rito alternativo al rito ordinario sia la conseguenza di una revoca, derivante dal comportamento inadempiente del sottoposto alla prova<sup>31</sup>.

---

altresì assunto espressamente l'istituto della messa alla prova nel novero dei riti speciali. V. Cass., sez. IV, 5 maggio 2017, Bessone, in *Mass. Uff.*, n. 269943.

<sup>27</sup> Così A. DIDI, *La fase di ammissione alla prova*, cit., 119.

<sup>28</sup> Cass., sez. VI, 9 maggio 2017, cit.

<sup>29</sup> Così ad esempio Cass., sez. III, 7 agosto 2007, Lupo, in *Mass. Uff.*, n. 237023, secondo cui «la richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato ed accolta dal giudice, implica rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro» ed anche Cass., sez. I, 22 aprile 2010, Soldano, in *Mass. Uff.*, n. 246939, per cui «una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, il procedimento non può essere definito con una sentenza di patteggiamento, stante la non convertibilità dell'un rito nell'altro».

<sup>30</sup> Cass., sez. VI, 9 maggio 2017, Fawzi, in *Mass. Uff.*, n. 269770.

<sup>31</sup> Nei casi tassativi di revoca, disciplinati dall'art. 168 *quater* c.p., dovranno includersi quelle «condotte che disvelino a posteriori la carente volontà del soggetto di sottoporsi all'esperimento, ovvero denunciino una recrudescenza della pericolosità sociale, evenienza che impone il ripristino delle esigenze preventive e di difesa sociale sottese alla celebrazione del processo», come esplicitato da F. FIORENTIN, *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, 83. Tra le ragioni giustificative della revoca la giurisprudenza ha incluso anche ipotesi diverse dall'inadempimento delle prescrizioni imposte. Così Cass., sez. VII, ord. 28 luglio 2017, Firinu, in *Mass. Uff.*, n. 270835 per cui «in tema di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 *quater* c.p., il giudice può valutare anche un procedimento penale in corso, in quanto, ove la violazione di obblighi sia costitutiva di un'ipotesi di reato, possono essere apprezzati i fatti storicamente accertati e non è necessario attendere il passaggio in giudicato dell'eventuale condanna per stabilire se il condannato sia ancora meritevole del beneficio ottenuto».

In questa ipotesi, come ben ha sostenuto il giudice di merito nell'ordinanza in premessa, l'imputato godrebbe di un cumulo ingiustificato di benefici, potendo attivare un nuovo rito speciale dopo avere vanificato il primo originariamente scelto. Il soggetto che provoca la revoca del procedimento incidentale, a causa del fallimentare esito della prova, innescata, peraltro, su sua volontà, sceglie consapevolmente il ritorno sulla via ordinaria. In questo senso, non si paventerebbe alcuna violazione del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*, mentre ammettendo la conversione a essere vanificato sarebbe il diritto al ristoro della persona offesa<sup>32</sup>, già minimamente valutato, che vedrebbe relegato ancor più il suo ruolo a quello di spettatore impotente<sup>33</sup>.

In conclusione, se è vero che la norma prevede che, in caso di revoca, il procedimento riprenda il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso, ciò non comporta una regressione integrale, quasi che si possa obliterare l'esito della sospensione.

Il riferimento dell'art. 464 *octies*, comma 4, c.p.p. alla fase preliminare di cui all'art. 464 *bis*, comma 2, c.p.p. non implicherà, pertanto, una riespansione di poteri già consumati, da cui, quindi, il soggetto è decaduto, ma segnerà soltanto il *tempus* processuale di riferimento per la prosecuzione, richiamando gli altri poteri e facoltà ancora disponibili e afferenti al giudizio dibattimentale, quelle, ad esempio, in relazione alle possibili espunzioni di atti dal fascicolo per il dibattimento o alle eccezioni in tema di competenza, mentre non sarà possibile invece retroagire alle questioni già superate e risolte, come ad esempio a quelle in tema di costituzione delle parti. Non sembra, peraltro, che la parentesi incidentale sospensiva possa minare l'idoneità e la compatibilità del giudice, che si sarà limitato a una valutazione sulla condotta, senza entrare invece nel merito dei fatti di cui all'imputazione<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Per tali ragioni è stato sostenuto dalla giurisprudenza più recente che «in tema di sospensione del processo con messa alla prova, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata sull'inottemperanza alle sole prescrizioni relative ai profili risarcitori»: Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2018, D.G., in CED Cass. 272236.

<sup>33</sup> Si tratta, in vero, di una questione non di poco conto e soprattutto già oggetto di interventi giurisprudenziali, soprattutto in tema di ristoro effettivo della persona offesa, costituitasi parte civile nel processo. Così di recente si è espressa anche Cass., sez. V, 7 luglio 2017, Zlatkov, in *Mass. Ull.*, n. 270533, secondo cui «qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* c.p.p. non rispondano alle pretese della parte civile, quest'ultima potrà tutelarsi nell'ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità». In questo modo, peraltro, la Corte ha ribadito la natura premiale acognitiva del giudizio.

<sup>34</sup> Sul punto NEVOLI, *La sospensione del procedimento e la decisione "sulla prova"*, in *La delazione giudiziaria*, a cura di Triggiani, Torino, 2014, 168. In dottrina si è sostenuto, in particolare, che il giudice che abbia rigettato la richiesta di sospensione con messa alla prova, avendo eseguito una valutazione

---

non meramente formale sulla regiudicanda, dovrà necessariamente astenersi dalla successiva fase del giudizio: così DIDI, *La fase di ammissione alla prova*, cit., 128-129.